

**ACCORDO DI PROGRAMMA INTERREGIONALE 2024 COME DA INTESA 2022/2024
IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2 DELL'INTESA PREVISTA
DALL'ARTICOLO 43 DEL D.M. 27 LUGLIO 2017 e SS.MM.**

ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

VISTI

- L'Intesa sancita il 3 novembre 2021 Rep. n. 224/CRS tra il Governo, le Regioni e le Province autonome (d'ora innanzi Intesa) che definisce finalità e obiettivi per l'attuazione dell'articolo 43 del D.M. n. 332 del 27 luglio 2017 e ss.mm. ed in particolare l'articolo 1, comma 2 dell'Intesa in parola di cui il presente Accordo costituisce parte allegata, nonché l'articolo 8 della stessa;
- l'Accordo interregionale per il triennio 2022/2024, sottoscritto dal MiC- Direzione generale Spettacolo e dalla Regione **EMILIA-ROMAGNA** in data 30 marzo 2022 prot. MIC_DG-S_SERV I 130/03/2022\ 0002924-P, Rep. RER RPI 31/03/2022.0000153;
- Le comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome alla Direzione generale del MiC, previste nei termini e nei contenuti dall'articolo 2, commi 2 e 3, dell'Intesa, ed in particolare la comunicazione prot. 02/02/2024.0104356.U (prot. MiC731-A del 2 febbraio 2024) con la quale la Regione Emilia-Romagna ha confermato l'interesse a proseguire le attività oggetto dell'Accordo di programma 2022-2024 e ha comunicato il proprio stanziamento previsionale per l'anno 2024 (All. B);
- La comunicazione della Direzione generale Spettacolo del MiC del **5 aprile 2024** n. prot. **2166**, relativa allo stanziamento complessivo previsionale per l'esercizio corrente di riferimento della quota FNSV da destinare alle residenze, come previsto dall'articolo 2, comma 1 dell'Intesa: la tabella definitiva di ripartizione delle quote MIC/Regioni e Province autonome per l'annualità 2024 è stata trasmessa dal Coordinamento tecnico della Commissione Cultura in data 5 aprile 2024 ai referenti delle Regioni e Province Autonome aderenti all'Intesa;
- La tempistica e la modalità di ripartizione dello stanziamento relativo al primo anno dell'Intesa triennale 2022/2024 e ai successivi anni del triennio;
- La pianificazione delle attività propedeutiche alla stipula degli Accordi relativi al primo anno dell'Intesa e agli anni successivi del triennio, come indicato dall'articolo 2 dell'Intesa;
- La quota del FNSV per l'annualità **2024** destinata all'attuazione dell'articolo 43 "Residenze", pari ad euro **2.600.000,00** (duemilioneiseicentomila/00), come da D.M. del 9 febbraio 2024, rep. n. 49 registrato dalla Corte dei Conti il 1 marzo 2024 al n. 440;
- Il Decreto Direttoriale del **14 maggio 2024** rep. n. **249**, con il quale sono state assegnate le risorse del MiC dedicate alle Residenze per l'annualità **2024**;

CONSIDERATO CHE

Il presente Accordo di programma disciplina regole e modalità omogenee di cofinanziamento e di gestione dei progetti di Residenza delle Regioni e Province autonome per l'annualità **2024**, secondo quanto previsto dall'Intesa del 3 novembre 2021;

In ogni anno del triennio di riferimento, le Regioni aderenti all'Intesa e la Direzione generale del MiC adottano i rispettivi provvedimenti amministrativi sulla base di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 2 dell'Intesa;

TRA

La **Direzione generale Spettacolo del MiC**, qui di seguito MiC/DGS, con sede in Roma Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a, 00185, C.F. 97804160584 nella persona del Dirigente del Servizio I dott.ssa Carmelina Miranda

E

La **Regione EMILIA-ROMAGNA** d'ora in avanti Regione, con sede in Bologna Viale Aldo Moro 52, 40127, C.F. 80062590379, nella persona del Responsabile del Settore Attività culturali, Economia della Cultura, Giovani dott. Gianni Cottafavi

di seguito denominate “Le Parti”.

Art. 1 Oggetto e durata

1. Il presente Accordo di programma (di seguito “**Accordo**”) è sottoscritto dalle Parti per disciplinare regole e modalità di gestione dei progetti del “**Centro di Residenza**” e delle “**Residenze per Artisti nei territori**” (di seguito per brevità “Residenze”) che avranno luogo nel 2024, ai sensi di quanto disposto dall’Intesa e recepito dall’Accordo triennale, e per definire gli importi del cofinanziamento tra il MiC/DGS e le Regioni e le Province autonome aderenti alla stessa per la terza annualità.
2. In ogni anno del triennio 2022- 2024, le Regioni aderenti all’Intesa ed il MIC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa dell’esercizio di riferimento definendo gli importi del cofinanziamento annuale.
3. Le Regioni e le Province autonome individuano le residenze beneficiarie del cofinanziamento attraverso specifici bandi, preferibilmente a carattere triennale e in linea con quanto previsto dalle proprie normative in materia di spettacolo dal vivo, prevedendo di pubblicare le procedure di selezione entro il 30 aprile, così come definito dal comma 8 dell’articolo 2 dell’Intesa. Le selezioni sono effettuate sulla base di quanto indicato dall’Intesa e dei requisiti, delle caratteristiche, dei criteri e dei parametri contenuti nelle **Linee guida** approvate con l’Intesa e con l’Accordo triennale.
4. I “Centri di Residenza” come definiti al comma 3 dell’articolo 4 dell’Intesa, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2018/2020, comunque in numero non superiore a uno per ciascuna Regione, come previsto dal comma 8 dell’articolo 1 dell’Intesa.
5. Ciascuna Regione, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, può individuare un numero di “Residenze per artisti nei territori “così come definite nell’art. 4, comma 2 dell’Intesa, sulla base del numero di abitanti di ciascuna Regione:
 - a. n. 5 progetti: Regioni con popolazione superiore ai 3.000.000 di abitanti
 - b. n. 3 progetti: Regioni con popolazione da 500.000 a 2.999.999 abitanti
 - c. n. 1 progetto: Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.
6. Le Province di Trento e Bolzano possono individuare un “Centro di Residenza” su base territoriale regionale composto da soggetti operanti nelle due Province. Una delle due Province, sulla base di specifico accordo, assume il ruolo di capofila nei confronti della MiC/DGS.

7. Il presente Accordo ha durata annuale ed è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione tra il MiC/DGS e la Regione.

Art. 2 - Gestione delle singole annualità, gestione dei bilanci annuali ed erogazione dei contributi

1. Il cofinanziamento per l'anno **2024** è così stabilito: per parte MiC/DGS pari a Euro **302.886,00**, per parte Regione pari a Euro **291.098,00**;
2. In ogni anno del triennio, la Regione e il MiC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa nell'esercizio di riferimento sulla base di quanto definito dal comma 7 dell'articolo 2 dell'Intesa.
3. I bilanci preventivi e consuntivi di attività da parte della Regione dovranno essere redatti e trasmessi al MiC/DGS secondo schemi uniformi di bilancio. I bilanci preventivi e consuntivi dovranno inoltre riportare nelle entrate gli eventuali incassi da biglietteria, da altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente il progetto ed evidenziare il relativo deficit.
In relazione al cofinanziamento del MiC/DGS i costi evidenziati nella rendicontazione dovranno essere imputabili ad attività realizzate nell'anno solare di riferimento.
4. Come definito dall'articolo 3, comma 5 dell'Intesa, la Regione potrà prevedere ulteriori risorse di natura pubblica e di natura privatistica. Tali risorse hanno carattere aggiuntivo e non incidono nel rapporto di cofinanziamento tra Stato e Regione/Provincia Autonoma stabilito dall'articolo 3 dell'Intesa.
5. Il cofinanziamento previsto a sostegno delle Residenze coprirà fino al massimo del deficit esposto nel bilancio di progetto presentato dai titolari di residenza assegnatari di contributo da parte della Regione. Tale deficit non potrà superare l'80 per cento dei costi complessivi del progetto. Il restante 20 per cento dovrà essere garantito dal beneficiario, titolare di residenza con risorse proprie o derivanti da altre risorse private o pubbliche.
6. L'erogazione del cofinanziamento del MiC/DGS alla Regione è disposta secondo i seguenti termini e modalità:
 - a) anticipazione non superiore all'80 per cento della quota di finanziamento del MiC/DGS, previa trasmissione della richiesta da parte della Regione contenente l'elenco dei soggetti e dei progetti selezionati in esito alle procedure pubbliche adottate, comprensivi dei rispettivi bilanci preventivi;
 - b) saldo a conclusione dei progetti, previa richiesta da parte della Regione contenente relazione di sintesi sulle attività svolte da parte dei progetti selezionati e il bilancio consuntivo degli stessi;
 - c) Il MiC/DGS dispone l'erogazione del finanziamento mediante ordinativi di pagamento e accreditamento sui conti di Tesoreria della Regione.
7. La Regione aderente concorre al cofinanziamento con le risorse definite annualmente secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 3 dell'Intesa.

Art. 3 - Flussi informativi e monitoraggio

1. Il MiC/DGS e le Regioni/Province Autonome aderenti all'Intesa concordano annualmente, all'interno dello stanziamento di risorse del FNSV destinate a favore delle attività di cui all'articolo 43 "Residenze" di cui al D.M. del 27 luglio 2017, la quota da finalizzare ad attività di coordinamento nazionale (monitoraggio, promozione e comunicazione, incontri, ecc.), sulla base di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 2 dell'Intesa. Eventuali economie del cofinanziamento Stato, Regioni e Province Autonome, potranno essere destinate ad incrementare tali attività.

2. Le attività svolte saranno oggetto di report e monitoraggio in itinere ed ex post secondo modalità definite tra le Regioni aderenti all'Intesa ed il MIC/DGS.
3. Le Regioni e le Province autonome si impegnano ad acquisire dai titolari delle residenze dati informativi utili ad ogni forma di monitoraggio.
4. Per garantire la massima efficacia della dimensione di rete e dell'azione di concertazione, ed in relazione a quanto previsto all'articolo 9 dell'Intesa, le diverse tappe di attività triennale possono essere accompagnate da incontri tra rappresentanti di Residenze, Regioni, Province autonome, rappresentanti del MiC/DGS, e di altre istituzioni ed organismi nazionali ed internazionali.

Art. 4 – Riduzioni e revoche

1. Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 2, commi 2 e 3, e l'obbligo di rendicontazione da parte dei titolari di residenze dell'importo complessivo del progetto approvato e finanziato, l'entità del cofinanziamento è proporzionalmente ridotta nel caso in cui il bilancio consuntivo di attività del singolo progetto di residenza trasmesso dalla Regione presenti, per l'annualità di riferimento, uno scostamento dal bilancio preventivo, nel totale delle spese ammissibili, superiore al 20 per cento. La riduzione sarà operata in sede di saldo per la percentuale eccedente il 20 per cento rispetto all'importo di cofinanziamento del bilancio del progetto che ha registrato la variazione.
2. Nel caso in cui il bilancio consuntivo di un singolo progetto di residenza trasmesso dalla Regione presenti, per l'annualità di riferimento, uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 50 per cento, il relativo cofinanziamento sarà revocato.
3. Il MiC/DGS, in presenza di una documentazione consuntiva non conforme a quanto previsto dall'Intesa, dal presente dall'Accordo e dalle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, sospenderà la liquidazione del saldo.
4. Nel caso di riduzione o revoca del cofinanziamento di cui ai commi 1 e 2, da parte della Regione il MiC/DSG con provvedimento del Direttore generale, procederà alla rideterminazione della propria quota.

Art. 5 - Comunicazione

1. Le parti concordano che in tutti i materiali di comunicazione e promozione, on line e cartacei, sarà riportato il logo delle Residenze Artistiche di cui al portale www.residenzeartistiche.it, del MIC/DGS insieme a quello della Regione, completi di lettering.

Art. 6 - Clausola di salvaguardia

1. L'erogazione delle risorse del MiC/DGS e della Regione per gli anni 2022/2024 è subordinata alla conferma dell'effettiva disponibilità nei rispettivi stanziamenti annuali.

Art. 7 - Aggiornamento o modifica dell'Accordo

1. Qualsiasi modifica del presente Accordo, con valenza non determinante rispetto ai contenuti dell'Intesa, dovrà essere regolata da un apposito atto siglato dalle Parti stesse ed oggetto, comunque, di preventivo accordo da parte delle Regioni e delle Province autonome aderenti all'Intesa stessa.

Art. 8 – Risoluzione delle controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione del presente Accordo.
2. In caso contrario la risoluzione delle controversie è regolata dal Foro competente.

Letto, approvato e sottoscritto, composto da n. 5 pagine e n. 2 allegati che sono parte integrante del presente Accordo.

MiC
Direzione generale Spettacolo
IL DIRIGENTE

dott.ssa Carmelina MIRANDA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IL RESPONSABILE
del Settore Attività culturali,
Economia della Cultura, Giovani
dott. Gianni COTTAFVI

Allegati

- A. Tabella del cofinanziamento Stato/Regioni **2024**;
- B. Conferma di interesse della Regione **EMILIA-ROMAGNA** per l'annualità **2024** contenente lo stanziamento regionale previsionale per l'anno di riferimento;